

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 25 del 28-07-2017

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL "CONSORZIO COPRIS" NELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "S.F.I.D.E. S.C.A.R.L." - PROVVEDIMENTI

Nell'anno *duemiladiciassette* mese di *Luglio* il giorno *ventotto* con inizio alle ore 18:05 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede Dr. MANCINI ANTONINO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MANCINI ANTONINO	PRESIDENTE	Presente
2	ROMANO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
3	CARLUCCI SONIA	CONSIGLIERE	Assente
4	DONIA MARIO	CONSIGLIERE	Presente
5	ROMANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
6	TOFINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
7	ROMANO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
8	FRANGIONE ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente
9	DI DONATO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
10	FERRARA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
11	DI FRANCESCO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del presente verbale.

IL SINDACO-PRESIDENTE

Porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di legge, avente per oggetto: " FUSIONE PER INCORPORAZIONE del "CONSORZIO COPRIS" nella SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "S.F.I.D.E. S.C.A.R.L." con contestuale modifica della denominazione sociale in SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "P.A.S. PROVINCIA AMBIENTE SERVIZI S.C.A.R.L."– provvedimenti" , nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", con la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge Finanziaria 2015) il Legislatore ha imposto agli Enti locali di avviare un processo di razionalizzazione che permettesse di conseguire una riduzione del numero delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dai soggetti pubblici, tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

VISTO anche il decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 denominato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che dispone in merito la costituzione di società da parte di amministrazione pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

DATO ATTO che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società consortile a responsabilità limitata S.F.I.D.E.; detta società ha avuto e ha un ruolo importante nella promozione e gestione di iniziative dirette allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale della provincia di Isernia, attraverso, tra l'altro, lo svolgimento di servizi pubblici privi di rilevanza economica. Ha fornito, inoltre, il supporto tecnico ed assistenza alla programmazione negoziata al partenariato istituzionale e a tutti gli enti locali, con il ruolo di Unità tecnica PIT nell'ambito della programmazione 2007/2013, è Stazione Unica Appaltante nella progettazione ed attuazione del progetto "Intervento sistemico "MORD for PIT" Progetto per la raccolta differenziata su 30 comuni dell'area PIT Alto Molise e Mainarde", in fase di completamento;
- il Comune partecipa, altresì, al fondo consortile del Consorzio Copris, esso persegue finalità di interesse pubblico, con lo specifico target dello smaltimento dei rifiuti. Il Copris, infatti, ha la proprietà dell'impianto di selezione e compostaggio ubicato presso la discarica di Tufo Colonico,

sita nel territorio del comune di Isernia, e gestisce il servizio di selezione delle frazioni secche e umide di R.S.U. prodotti dall'ATO Molise attraverso apposita convenzione con la ditta Smaltimenti Sud srl;

- entrambi gli organismi sono partecipati dalla quasi identità di soggetti, tutti pubblici, tra cui l'Amministrazione provinciale di Isernia e i comuni della Provincia;
- tra S.F.I.D.E ed il COPRIS c'è da anni una sinergia ed un comune approccio strategico di integrazione degli strumenti di finanziamento esistenti e di concentrazione delle risorse economico-finanziarie su obiettivi e progetti comuni e coerenti alle loro rispettive finalità istituzionali e programmatiche;
- entrambi gli organismi sono operativi, sostenendo ciascuno le relative spese di produzione e le spese generali di funzionamento.

CONSIDERATO che

- l'articolo 1, comma 611, della Legge 23.12.2014, n. 190, dispone, tra l'altro, che il processo di razionalizzazione delle partecipazioni può essere eseguito adottando il criterio di eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- per raggiungere l'obiettivo primario di ridurre il numero di partecipazioni detenute dal comune potrebbe essere usato lo strumento della fusione tra SFIDE e COPRIS, che consentirebbe anche di continuare contemporaneamente ad usufruire dei vantaggi a livello operativo che ne derivano dalla partecipazione nei due organismi;
- in particolare, la fusione per incorporazione di Copris in S.F.I.D.E. consentirebbe di conformarsi al dettato dell'art. 3 del *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* il quale dispone che "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa", poiché non sarebbe necessario procedere con urgenza alla trasformazione del consorzio Copris in quanto S.F.I.D.E. è già costituita sotto forma di SCARL;
- entrambi gli organismi dovrebbero inoltre adeguare i propri statuti perché siano conformi alle disposizioni contenute nello stesso decreto quanto alle finalità perseguibili mediante la gestione di partecipazioni pubbliche, ai principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, all'amministrazione e controllo pubblico, e altro più dettagliatamente previsto nel decreto.

CONSIDERATO che la fusione tra la Società SFIDE scrl e il Consorzio Copris è valutabile positivamente anche alla luce dei particolari criteri di giudizio indicati dall'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP (D.Lgs 175/2016) con le argomentazioni analitiche di seguito evidenziate.

In merito alla compatibilità della scelta rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali: la nuova Società, da statuto, ha ad oggetto l'attività di produzione e fornitura di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali. I potenziali servizi di cui il comune potrà beneficiare dalla stessa si inseriscono in un quadro istituzionale che vede la Provincia (socio di maggioranza della società) ampliare il suo ruolo di supporto agli enti locali nelle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di eventuale stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive ed, inoltre, nel favorire il riordino dei servizi svolti dagli enti comunali, mediante intese o convenzioni o "forme di esercizio associato" di funzioni, fondamentali e non.

In merito alle ragioni e finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria si sottolinea che non sussistono problemi di sostenibilità finanziaria non comportando, l'operazione di fusione, ulteriori oneri economico-finanziario a valere

sul bilancio comunale, mentre sul piano della convenienza economica la nuova società potenzialmente potrà svolgere a favore dell'ente locale servizi a condizioni vantaggiose in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Il supporto offerto potrà essere infatti di impulso e di assistenza nella ricerca delle soluzioni più idonee, sul piano dell'efficacia e dell'efficienza anche in termini organizzativi, per lo svolgimento delle funzioni che i singoli comuni attualmente sono chiamati a svolgere e nella conseguente individuazione degli strumenti e delle risorse necessarie allo scopo.

Il supporto di cui il comune potrà usufruire, pertanto risulta sul piano amministrativo conveniente, vista sia la esiguità degli organici in dotazione dello stesso sia le limitate entrate comunali di bilancio, con una indubbia ricaduta positiva in termini organizzativi di efficienza e maggiore efficacia dell'attività amministrativa, il tutto nel pieno rispetto dell'autonomia di governance.

Alla luce quindi della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, si ritiene che apparirebbe illogico e antieconomico l'eventuale non assenso all'operazione di fusione che sancirà la nascita della nuova società, stante la possibilità per l'ente locale di migliorare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento dei propri servizi, con il supporto di una società pubblica già dotata dei necessari requisiti e delle risorse organizzative ed economiche, avendo essa anche all'attivo le entrate economico-finanziarie derivanti dalla affidamento in gestione a terzi dell'Impianto per la selezione e valorizzazione delle frazioni secche ed umide dei rifiuti solidi urbani di cui detiene la proprietà;

Riguardo infine la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, non ricorre il caso;

PRESO ATTO che

- i Consigli di amministrazione della società S.F.I.D.E. e del Consorzio Copris hanno approvato il Progetto di fusione per incorporazione del Consorzio COPRIS nella società consortile a responsabilità limitata "S.F.I.D.E. S.C.A.R.L." con contestuale modifica della denominazione sociale in società consortile a responsabilità limitata "P.A.S. PROVINCIA AMBIENTE SERVIZI S.C.A.R.L, redatto ai sensi dell'art. 2501ter del codice civile, nonché il nuovo statuto sociale che ne fa parte integrante del progetto di fusione e redatto conformemente alle disposizioni contenute nel vigente *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, provvedendo altresì, al loro deposito presso il Registro delle Imprese di Isernia.

RILEVATO che il progetto di fusione prevede il subentro a titolo universale della società incorporante S.F.I.D.E. s.c.ar.l. (come ridenominata P.A.S. Provincia Ambiente e Servizi s.c.ar.l.) di tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici di qualsiasi natura, facenti capo al consorzio COPRIS, senza esclusioni od eccezioni di sorta, ivi inclusi beni materiali e immateriali, crediti e debiti.

VISTO che gli Esperti nominati per entrambi gli organismi hanno provveduto a redigere la relazione di loro competenza ai sensi dell'art. 2501 sexies C.C. ritenendo congruo il rapporto di cambio delle quote come esposto nel Progetto di fusione.

PRESO ATTO che il Progetto di fusione, la Relazione dell'Esperto e gli altri documenti previsti dall'art. 2501-septies c.c. sono già depositati in copia presso la sede Sociale e ci rimarranno durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione.

RITENUTO, viste le premesse, che la fusione dei due organismi consentirebbe di dare attuazione delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2015 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dai soggetti pubblici, nonché di quelle contenute nel *Testo unico in materia*

di società a partecipazione pubblica, poiché ridurrebbe il numero delle società detenute dal Comune e la contestuale riduzione della spesa pubblica.

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare i predetti documenti, a provvedere agli adempimenti connessi e partecipare mediante proprio rappresentante legale / delegato all'Assemblea straordinaria dei soci delle sunnominati organismi (con intervento del Notaio) per la decisione in ordine alla fusione, che saranno convocate nel rispetto delle tempistiche di legge e di statuto.

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. C) del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

A voti unanimi favorevoli palesi:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare i seguenti documenti, sui quali si sono già espressi i rispettivi Consigli di Amministrazione degli organismi interessati alla fusione:
 - *“Progetto di fusione per incorporazione del Consorzio COPRIS nella società consortile a responsabilità limitata “S.F.I.D.E. S.C.A.R.L.” con contestuale modifica della denominazione sociale in società consortile a responsabilità limitata “P.A.S. PROVINCIA AMBIENTE SERVIZI S.C.A.R.L”, redatto ai sensi dell'articolo 2501ter e ss. del Codice civile,*
 - Atto Costitutivo e Statuto della società
- 3) di prendere atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies C.C. redatta dagli Esperti nominati per ciascuno organismo partecipante al progetto di fusione, agli atti delle rispettive società.
- 4) di prendere atto che saranno convocate le Assemblee straordinarie dei soci delle suddette società, con intervento del Notaio, per l'approvazione della decisione di fusione sulla base del suddetto progetto;
- 5) di prendere atto che, in conseguenza dell'approvazione del predetto progetto, avverrà il subentro a titolo universale della società incorporante S.F.I.D.E. s.c.ar.l. (come ridenominata P.A.S. Provincia Ambiente e Servizi s.c.ar.l.) di tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici di qualsiasi natura, facenti capo al consorzio COPRIS, senza esclusioni od eccezioni di sorta, ivi inclusi beni materiali e immateriali, crediti e debiti;
- 6) di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società S.F.I.D.E. scarl. che sarà appositamente convocata per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Consorzio COPRIS;
- 7) di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci del Consorzio COPRIS che verrà appositamente convocata per

l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella Società S.F.I.D.E. scarl;

- 8) di delegare e autorizzare il Sindaco o suo delegato ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria e correlata per l'esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;**
- 9) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato ad apportare, qualora necessario, modificazioni non sostanziali al progetto di fusione e allo statuto che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.**
- 10) di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;**
- 11) di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile.**

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
del "CONSORZIO COPRIS" nella SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ
LIMITATA "S.F.I.D.E. S.C.A.R.L."
con contestuale modifica della denominazione sociale in
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "P.A.S. PROVINCIA
AMBIENTE SERVIZI S.C.A.R.L."

A norma dell'articolo 2501-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione di **S.F.I.D.E. S.C.A.R.L.** (nel prosieguo, anche "SFIDE") ha redatto, di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione del **Consorzio COPRIS** (nel prosieguo, anche "COPRIS"), il seguente progetto di fusione per incorporazione.

PREMESSA

I due organismi, Sfide e COPRIS, interessati al processo di fusione, sono partecipati dalla quasi identità di soggetti, tutti Enti Pubblici, tra cui l'Amministrazione Provinciale e i comuni della Provincia di Isernia.

I due soggetti giuridici hanno finalità di interesse pubblico convergenti, tutte rivolte a favorire lo sviluppo socio-economico del medesimo territorio (la provincia di Isernia) attraverso la valorizzazione delle risorse locali, la promozione ed attuazione di iniziative volte a perseguire obiettivi di crescita sostenibile ed il miglioramento dei servizi.

Le ragioni che rendono opportuna la fusione di cui al progetto predisposto e approvato dagli organi amministrativi di SFIDE e COPRIS, consistono sia nella stringente imposizione agli Enti pubblici da parte del Legislatore di una razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, sia essenzialmente nella condivisibile esigenza di una totale riorganizzazione aziendale e di una riduzione dei costi amministrativi e di spese generali di funzionamento e la fornitura di servizi più efficienti ed efficaci a favore degli Enti partecipanti ed dell'intera collettività di riferimento.

Il presente Progetto di fusione prevede che la società risultante dalla fusione sia dotata di uno statuto che rispetti i parametri imposti dal Testo Unico delle Società Partecipate e che il nuovo oggetto sociale mantenga le attività e gli scopi sociali già dei due organismi, seppure declinati diversamente, e ne ampli la portata anche al fine

di consentirle di incidere sempre più positivamente nella crescita economica e sociale del territorio di riferimento.

La Società avrà per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli Enti pubblici partecipanti. Pertanto offrirà beni o servizi svolti a condizioni differenti e più vantaggiose in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale. In particolare troverà maggiore spazio nel nuovo statuto l'attività di assistenza agli enti locali chiamati oggi a misurarsi con processi di riprogettazione organizzativa, che comportano un notevole sforzo e la mobilitazione di competenze, sia di livello amministrativo che organizzativo e manageriale, senza che ci sia alcun supporto o accompagnamento da parte di organismi qualificati. Proprio per le loro limitate dimensioni, essi si trovano privi di risorse umane ed economiche di rilievo, con esigui apparati amministrativi e strumentali, insufficienti per un corretto avvio del percorso di associazione delle funzioni.

In tale contesto, Il nuovo organismo, partecipato a maggioranza dalla Provincia di Isernia nonché da tutti i comuni del territorio di riferimento, vuole porsi proprio al servizio degli enti locali, per supportarli nel processo di associazionismo che gli stessi sono chiamati obbligatoriamente ad intraprendere.

1) TIPO, DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

"S.F.I.D.E. - Sviluppo, formazione, ideazione di progetti per gli enti locali - Società Consortile a responsabilità limitata", con sede in Isernia, Via Giovanni Berta snc, C.F. e P.IVA: 00857000947 , Capitale sociale di € 78.944,29 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Isernia al n. 00857000947, N.REA IS 37146,

"CONSORZIO COPRIS, con sede in Isernia, Via Berta Palazzo Provincia, C.F. e P.IVA: 00832510945, Fondo consortile di Euro 20.000,00 di cui versato: € 12.400,00,

consorzio con attività esterna iscritto al Registro delle Imprese di Isernia al n. 00832510945, N. REA IS 35281

Tali organismi non sono sottoposti a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

In relazione alla natura degli organismi partecipanti, tra i quali non figurano società regolate dai capi V e VI c.c. né società cooperative per azioni, sono applicabili alla fusione le semplificazioni previste dall'art. 2505-*quater* c.c..

2) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Il nuovo statuto della Società incorporante viene allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera A, del quale forma parte integrante, precisandosi che per effetto della fusione la società incorporante assumerà la nuova denominazione di: "P.A.S. PROVINCIA AMBIENTE E SERVIZI S.C.A.R.L."

3) RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE CON EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO

I valori assunti dagli amministratori degli organismi interessati al progetto di fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, con riferimento alla situazione patrimoniale di fusione redatta ai sensi degli art. 2501-*quater* c.c., sono i seguenti:

- a) Capitale sociale della società incorporante S.F.I.D.E. s.c.ar.l. pari ad € 78.944,49, importo del patrimonio netto contabile alla data del 30/11/2016 pari ad € 210.001,00;
- b) Fondo consortile dell'incorporando Consorzio COPRIS pari ad € 20.000,00, importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali alla data del 30/11/2016 da assegnare alla società beneficiaria SFIDE, pari ad € 626.658,00.

I Consigli di amministrazione hanno, quindi, determinato il Rapporto di Cambio delle quote della società incorporanda in quote della società incorporante.

In particolare, considerati i valori economici dei due organismi, risulta che:

- i soci originari della società beneficiaria S.F.I.D.E. parteciperanno al capitale nella misura del 25,10%, ossia in misura pari al rapporto tra l'importo del patrimonio netto contabile della società beneficiaria SFIDE ante-fusione (euro 210.001,00) e la somma algebrica dell'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della

società incorporata COPRIS assegnati alla società beneficiaria SFIDE (€ 626.658,00), e dell'importo del patrimonio netto contabile della società beneficiaria SFIDE ante-fusione (euro 210.001,00).

- i soci della società incorporata COPRIS parteciperanno al capitale nella misura del 74,90%, ossia in misura pari al rapporto tra l'importo dei valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società incorporata COPRIS assegnati alla società beneficiaria SFIDE (€ 626.658,00.) e la somma algebrica dell'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società incorporata COPRIS assegnati alla società beneficiaria SFIDE (€ 626.658,00), e dell'importo del patrimonio netto contabile della società beneficiaria SFIDE (euro 210.001,00);

Sulla base di quanto sopra, la fusione determinerà un aumento del capitale sociale della società incorporante pari ad € 235.576,00 determinato applicando al capitale sociale già posseduto dalla stessa (€ 78.944,49) il rapporto tra le misure di partecipazione al capitale di entrambi gli organismi come sopra quantificate.

A seguito della fusione il capitale sociale della beneficiaria, sarà pari ad € 314.520,49, come incrementato di € 235.576,00 a servizio del rapporto di cambio che sarà distribuito tra i soci del Consorzio COPRIS.

La misura del rapporto di cambio, determinato con la modalità sopra descritta, è il seguente:

RDC = 11,78

Ne consegue che:

- per i soci originari della società beneficiaria SFIDE è pari ad euro 0,251 di partecipazione al capitale post-fusione della società beneficiaria SFIDE per ogni 1 (uno) euro di vecchia partecipazione al capitale della stessa società beneficiaria posseduto ante-fusione ed è pari ad euro 0,0375924 di partecipazione al capitale post-fusione della società beneficiaria SFIDE per ogni 1 (uno) euro di valore del patrimonio netto contabile di SFIDE ante-fusione;

- per i soci della società incorporata COPRIS è pari ad € 0,749 di partecipazione ai capitale post-fusione della società beneficiaria SFIDE per ogni 1 (uno) euro di valore netto contabile degli elementi patrimoniali a quest'ultima assegnati.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ CHE RISULTA DALLA FUSIONE

Il capitale sociale della società incorporante post-fusione sarà, pertanto, pari ad € 314.520,49.

In esito alla Fusione, con decorrenza dall'efficacia della stessa, si procederà contestualmente alle seguenti operazioni:

- annullamento di tutte le quote del consorzio Copris;
- aumento del capitale sociale per € 235.576,00 tramite emissione di quote da assegnarsi ai soci della incorporanda sulla base del rapporto di cambio come sopra determinato.

5) LA DATA DALLA QUALE TALI QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

La società non ha fini di lucro e gli utili non sono ripartiti tra i soci neanche in caso di liquidazione.

6) LA DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ CHE RISULTA DALLA FUSIONE.

Ai sensi dell'art. 2504bis, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a far data dal primo giorno dell'esercizio in corso nel momento in cui l'atto di fusione avrà effetto giuridico, e quindi a partire dalla data dell'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese di Isernia (luogo in cui è posta la sede della società risultante dalla fusione), prevista dall'art. 2504 c.c.. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ex articolo 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

7) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

Non esistono particolari categorie di soci delle società partecipanti alla fusione e/o possessori di titoli diversi dalle azioni/quote.

8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 2501-ter il presente progetto di fusione ed i suoi allegati, saranno depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese dove hanno sede gli organismi partecipanti alla fusione nonché, ai sensi dell'art. 2501-septies c.c., sarà depositato in copia, unitamente alla relazione degli amministrazioni, ai bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società interessate dalla fusione, alle situazioni patrimoniali alla data del 30.11.2016 e alle relazioni degli esperti presso le sedi delle società partecipanti alla fusione.

Approvato in data 27/03/2017 dal C.d.A. del Consorzio COPRIS

Consorzio COPRIS
f.to Il Presidente del C.d.A.

Approvato in data 27/03/2017 dal C.d.A. della Società SFIDE s.c.a r.l.

Società SFIDE scrl
f.to Il Presidente del C.d.A.

Allegato:

n. 1 documento *"Atto costitutivo e statuto"*

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita con le finalità di cui al D.L.g.s. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, una Società Consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata **"PROVINCIA AMBIENTE E SERVIZI Società consortile a responsabilità limitata"** in sigla **"P.A.S s.c.a.r.l."** senza vincoli di carattere grafico.

Art. 2 SEDE

La Società ha sede in Isernia, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'Organo Amministrativo, la Società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 3. DURATA

La durata della Società è sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione assunta da tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.

Art. 4. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quel che concerne il rapporto con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese.

Art. 5 OGGETTO SOCIALE

La Società, ai sensi del D.Lgs 175/2016, ha per oggetto l'attività di produzione e fornitura di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici partecipanti, pertanto offre beni e/o servizi svolti a condizioni differenti e più vantaggiose in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Tali attività rientrano fra quelle che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.

La Società mira:

- alla produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- alla autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- a svolgere servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., e pertanto la Società fornirà:

* supporto ed assistenza agli Enti pubblici e locali soci, e alle unioni costituiti da detti soggetti, nella programmazione e progettazione di piani di sviluppo locale di interesse strategico per il territorio della provincia di Isernia, a valere su risorse provinciali, regionali, nazionali e comunitarie, anche attraverso lo svolgimento di attività di informazione ed orientamento in merito alle diverse opportunità di finanziamento offerte dall'Unione Europea e alle modalità di accesso alle stesse, con il monitoraggio periodico delle fonti e mediante la costituzione di un centro di documentazione per l'acquisizione, catalogazione ed archiviazione delle informazioni, nonché attraverso attività di animazione e sensibilizzazione territoriale e di promozione di partenariati extra-territoriali, essenziali per l'avvio dei processi di europeizzazione del tessuto socio-economico locale;

* supporto ed assistenza tecnico amministrativa agli Enti locali soci, nei processi di as-

sociazionismo intercomunale e/o di ambito, in base ai principi di adeguatezza e differenziazione;

* servizi di committenza di cui al D.lgs. n. 17/2016 (art. 4, comma 2, lett.e) e attività di committenza ausiliare a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 (amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della Stazione appaltante interessata, predisposizione dei documenti di gara e adempimenti di pubblicità legale;

* servizi di valorizzazione e promozione delle risorse locali e dei settori vocazionali del territorio provinciale, supporto ed affiancamento agli Enti locali nello svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche attraverso l'assistenza nella stesura di piani provinciali o sovracomunali per la gestione ottimale dei rifiuti e per la pulizia e la bonifica del territorio, la realizzazione di studi e progetti di ricerca e sperimentazione per le attività connesse al ciclo integrato dei rifiuti e alla difesa, protezione ed igiene del suolo e dell'ambiente, lo svolgimento di attività di censimento e monitoraggio;

* l'esecuzione di ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni inerenti alla tutela dell'ambiente e al ciclo integrato dei rifiuti, incluse attività di consulenza, comunicazione, sensibilizzazione ed informazione a favore o per conto degli Enti locali del territorio provinciale;

* la gestione di ogni qualsivoglia servizio atto a migliorare i rapporti e le relazioni tra gli enti di Diritto Pubblico nonché tra gli Enti e la relativa utenza come stabilito dal D.Lgs. 267/2000;

* la promozione e lo svolgimento di ogni altra attività strumentale al conseguimento degli scopi sociali di cui al presente articolo.

La Società potrà, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, stipulare apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario, per la gestione di accordi di programma o altri strumenti di programmazione destinati a cofinanziare programmi di sviluppo del territorio, svolgendo attività di animazione e sensibilizzazione territoriale, di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati, di gestione, monitoraggio e controllo dell'impiego delle risorse assegnate ed ogni altro adempimento inerente e/o connesso, previsto dalle suddette convenzioni.

La Società potrà compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali. Potrà, pertanto, compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria compresa la concessione e l'accettazione di cauzioni, fidejussioni e avalli simili, stipulare contratti e convenzioni con consorzi di imprese, associazioni, enti pubblici e privati e soggetti terzi in genere, italiani e stranieri purché sussista la pertinenza con l'oggetto sociale.

Fatte salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto di costituire nuove Società e di acquisire nuove partecipazioni in Società.

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e di ogni altra norma vigente in materia.

La Società consortile non ha fini di lucro.

Non possono essere distribuiti utili di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

Art. 6 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c., è di euro 314.520,49 (trecentoquattordicimilacinquecentoventi virgola quarantanove).

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibi-

le di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale, nei termini consentiti dalla legge.

La quota del capitale pubblico non può essere inferiore al 100% (cento per cento) e tale condizione deve sussistere per tutta la durata della Società.

Nel caso di comproprietà di quote, i diritti relativi alle medesime dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

Art. 7 SOCI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE E CAUSA DI ESCLUSIONE

In quanto Società a capitale interamente pubblico, possono assumere la qualità di socio, con la titolarità di ogni diritto ed obbligo conseguente a detto *status*, esclusivamente: Comuni, Province, Regioni, altri Enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Università, altri Enti pubblici, società a capitale interamente pubblico.

L'eventuale partecipazione delle Università avverrà ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

È escluso il possesso, da parte di soggetti privati o misti pubblici-privati, di quote, anche minoritarie, del capitale sociale.

La natura giuridica di soggetto privato o misto pubblico-privato è, pertanto, causa di esclusione del socio dalla Società.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo ed è tempestivamente comunicata al socio escluso, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Essa ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte del socio escluso, della suddetta comunicazione.

Ai fini del rimborso della partecipazione al socio escluso, si fa riferimento agli articoli 2473 e 2473 bis del codice civile.

Art. 8 DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Per le partecipazioni pubbliche statali, i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

Per le partecipazioni regionali, i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla Regione titolare delle partecipazioni.

Per le partecipazioni di Enti Locali, i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'Organo Amministrativo dell'ente.

Art. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

Ogni socio dovrà osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Società, ed adempiere alle formalità da esse derivanti.

Ogni socio, nei limiti di legge, è obbligato a contribuire alle spese di amministrazione generale, con un contributo finanziario dovuto annualmente e da corrispondere entro il 30 settembre di ogni anno. Esso sarà determinato dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, fermi restando i limiti di legge vigenti in materia.

Art. 10 ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI-PRELAZIONE

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 del D.lgs 175/2016.

L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, tra-

sparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi di legge, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

Qualora un socio intenda vendere, in tutto o in parte, la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo e a ciascuno degli altri soci mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, precisando le modalità e i termini dell'alienazione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, devono dichiarare di voler acquisire le quote entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di vendita, mediante strumenti che diano evidenza dell'avvenuto ricevimento (raccomandata a.r, fax, posta elettronica certificata). La dichiarazione è inviata al cedente e, per conoscenza, con le medesime modalità, alla Società nella persona del suo legale rappresentante p.t.

Il socio che non ha comunicato nel termine indicato di voler esercitare la prelazione, è considerato rinunciante.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le quote in vendita saranno dagli stessi acquistate in proporzione all'entità della loro partecipazione.

È esclusa la cessione a soggetti privati o misti pubblici-privati di quote, anche minoritarie, del capitale sociale.

In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale.

Art. 11 AUMENTO DEL CAPITALE E INGRESSO NUOVI SOCI

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in sottoscrizione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute. L'offerta di sottoscrizione dovrà essere comunicata ai soci, i quali dovranno esercitarne il diritto entro trenta giorni dalla data di comunicazione, successiva all'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, oppure entro il diverso maggiore termine fissato dalla delibera stessa, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La parte di aumento rimasta non sottoscritta, sarà proposta, in conformità alle norme di legge e di Statuto, a terzi estranei alla compagine sociale, salvo il diritto di prelazione dei soci sulla quota non sottoscritta, da esercitarsi al momento della sottoscrizione della propria quota e fermo restando il rispetto del principio per cui la totalità del capitale sociale deve appartenere a soggetti ed enti pubblici.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter, l'aumento di capitale può essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti di legge.

ART. 12 – RECESSO DEI SOCI

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero inviata dalla propria posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso, oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al registro delle imprese a cura dell'Organo Amministrativo. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria parteci-

pazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Non è ammesso il recesso parziale.

Art. 13. LIBERALITÀ

Alla Società possono dare il loro sostegno con liberalità, senza che peraltro ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, organismi economici, istituti scientifici, enti pubblici e privati che condividono gli scopi della Società medesima.

Art. 14 ASSEMBLEA DEI SOCI

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Ad essa possono partecipare i soci che risultino iscritti nel registro delle imprese.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con uno dei seguenti mezzi:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - messaggio di posta elettronica certificata con avviso di ricezione, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica notificato dal socio alla Società;
 - messaggio telefax da inviarsi al numero di fax notificato dal socio alla Società;
- ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

Le Assemblee saranno egualmente valide, ancorché non regolarmente convocate, e deliberano validamente quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

Art. 15. ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI

L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera secondo l'art. 2369 del codice civile.

Sono riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea, oltre le materie previste per legge o per statuto, quelle che le venissero sottoposte dall'Organo Amministrativo, oppure quando lo richiedono un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale

Art. 16. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea sarà presieduta, dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere più anziano, e, in mancanza o di impedimento anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea ha competenza:

- a) per verificare la legittimità della presenza e la regolarità delle deleghe, nonché, in genere, per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, ad intervenire nella di-

scussione e ad esprimere il voto;

b) per stabilire se sussiste il numero legale e se l'assemblea è regolarmente costituita;

c) per dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;

d) per proclamare l'esito delle votazioni e per riassumere a verbale le dichiarazioni eventualmente richieste dai soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione.

Per le nomine delle cariche sociali, si provvede con elezione a scrutinio segreto.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

I verbali di adunanza saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Quando previsto dalla legge, il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da un notaio. È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario o il notaio onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 17 AMMINISTRAZIONE

La Società sarà amministrata da un Amministratore Unico.

Solo in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la Società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono nominati dall'Assemblea e dovranno essere scelti, ove consentito dalla legge, tra i soggetti che rivestono la carica di legale rappresentante degli Enti pubblici soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati, decadono *ope legis* dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e nelle ulteriori cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge.

Nella scelta degli amministratori, si deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la Società abbia un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

È consentita la revoca degli amministratori, in ogni tempo, per giusta causa ovvero per giustificato motivo.

La perdita, per qualsiasi causa, per gli amministratori nominati, della carica di legale rappresentante dell'Ente socio comporta l'automatica decadenza anche dalla carica di amministratore della Società. Alla decadenza consegue, automaticamente, l'assunzione della carica da parte del legale rappresentante subentrante, il quale resterà in carica fino alla scadenza del termine originariamente previsto per il suo predecessore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori-

ri rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale Organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Nel caso l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente.

È vietata la carica di vice-Presidente.

In caso sia consentito il Consiglio di Amministrazione, questo potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

È vietato, in ogni caso, istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

La Società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'Organo Amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 18 SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso debbono essere adottate mediante delibera collegiale e prese col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o anche altrove, mediante comunicazione contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, spedita con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, messaggio telefax, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno tre giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, con preavviso di almeno un giorno. In caso di impossibilità del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 19 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e l'uso della firma sociale spettano all'Amministratore unico o al Presidente, nel caso venga nominato un Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti della delega, i poteri di rappresentanza e firma spettano anche agli eventuali direttori.

Art. 20 POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che la legge e il presente statuto riservano

all'Assemblea e fermi i limiti e le forme di controllo analogo previste dal successivo art. 24.

Sarà tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea con decisione presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale sociale per il compimento dei seguenti atti:

- a) approvazione del budget della Società, contenente elementi e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspetti organizzativi e revisioni periodiche degli stessi, sulla pianta organica e relative variazioni;
- b) stipula dei contratti di mutuo e/o transazioni finanziarie a medio e lungo termine;
- c) concessioni di garanzie a favore di terzi;
- d) assunzioni, acquisto e trasferimento di partecipazioni in altre Società costituite o costituenti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 6;
- e) nomina dei dirigenti della Società, nonché designazione di consiglieri e sindaci in Società partecipate, affiliate e/o controllate;
- f) acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultranovennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili, accensione di ipoteche su immobili di proprietà della Società;
- g) costituzione in pegno di titoli ed altri beni sociali.

Art. 21 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori può essere attribuito un compenso stabilito dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti e parametri imposti dalla normativa vigente. Spetta comunque il rimborso per le spese sostenute per ragioni dipendenti dal loro ufficio.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di determinare la remunerazione da attribuire ai direttori generali o procuratori, se nominati, sempre nei limiti fissati dalla normativa vigente.

È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art. 22 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, l'Organo di Controllo, sarà o il Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, o nei limiti di legge il Sindaco unico, per i controlli previsti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal Sindaco più anziano. I Sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Cod. Civ.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

I componenti dell'Organo di Controllo devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge.

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 251/2012, la nomina del Collegio Sindacale deve essere effettuata, da parte dell'Assemblea, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo.

La retribuzione annuale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la Società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'Organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'Organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che la Società predispose annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Qualora la Società non integri gli strumenti di governo societario, dà conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4 del D.Lgs 175/2016.

Art. 23 REVISORE CONTABILE

In alternativa al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, l'Assemblea può deliberare di affidare il controllo contabile della Società ad un Revisore iscritto nel registro dei Revisori Legali, nei limiti di legge.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 24 CONTROLLO ANALOGO

Il socio controllante ed affidante in house servizi svolti dalla Società, esercita su di essa il "controllo analogo" con le modalità previste dal presente articolo ed in conformità a quanto disposto dalla legge e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Il socio ha poteri di direzione, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione, ordinaria e straordinaria, della Società; assegna ad essa indirizzi strategici ed obiettivi operativi ed esercita un controllo gestionale di tipo preventivo, concomitante e successivo attraverso sue figure interne di direzione generale ovvero mediante le figure dei Segretari provinciale e/o comunale di cui al D.Lgs. 267/2000.

Resta inteso che per controllo analogo si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Art. 25 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge l'Organo Amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti not-

me di Legge. Il bilancio deve essere sottoposto alla approvazione assembleare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 2364 c.c., l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questi casi gli amministratori devono indicare le ragioni della dilazione nella relazione prevista ai sensi dell'art. 2428 c.c. (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata).

Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Le Società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 26. UTILI

Dagli utili annuali sarà dedotta la percentuale del 5% destinata a costituire il fondo di riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il saldo utile risultante, al netto dello stanziamento di cui sopra, verrà accantonato in apposito fondo per essere reinvestito e/o reimpiegato negli esercizi successivi.

La Società, non avendo finalità di lucro, non potrà in nessun caso distribuire utili ai soci.

Art. 27. SCIOGLIMENTO

La Società si potrà sciogliere per i motivi previsti dalla legge.

Lo scioglimento volontario della Società potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto. In tutti i casi di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con apposita delibera da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto:

- stabilisce il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- nomina i liquidatori, con indicazione dei poteri e di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
- fissa il compenso spettante.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica l'art. 2489 Cod. Civ.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione (previa eliminazione della causa di scioglimento) con delibera dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modifiche dello Statuto. La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera, salvo che consti il consenso dei creditori della Società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Art. 28. CONTROVERSIE

Ad eccezione delle controversie devolute dalla legge alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria, qualsiasi altra che insorgesse tra i soci, comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisori, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sia fra di loro sia tra alcuno di essi e la Società, per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, verrà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata dai due terzi del capitale sociale.

Art. 29. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO AVV. ANTONINO MANCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-07-2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 28 AGO 2017 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 28 AGO 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 28 AGO 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

